



Accordo di sponsorizzazione

tra

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense (di seguito, per brevità, “Pinacoteca”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p. 20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo (di seguito la “**Pinacoteca**”),

e

PricewaterhouseCoopers Italia Srl, con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2, Codice Fiscale, P.IVA 13423150153, qui rappresentata dal rappresentante legale dott. Giovanni Andrea Toselli (di seguito “**PwC**”),

La Pinacoteca e PwC sono di seguito singolarmente definite anche come la “**Parte**” e, congiuntamente, come le “**Parti**”

PREMESSO CHE:

- La Pinacoteca è un Museo del Ministero della Cultura dotato di speciale autonomia e parte integrante del Dipartimento Valorizzazione del Ministero;
- PwC è *member firm* del network internazionale PwC, leader a livello mondiale nella fornitura di servizi professionali e multidisciplinari alle imprese (di seguito, il “**Network PwC**”);
- in data 7/10/2024 perveniva alla Pinacoteca proposta di sponsorizzazione da parte di PwC;
- in data 15/10/2024 veniva pubblicata tale proposta di sponsorizzazione come riguardante il sostegno al restauro dell’opera “Ultima Cena” di Rubens della Pinacoteca di Brera presso il laboratorio di restauro interno e istituzionale;
- Visto il DPCM n° 57 del 15 marzo 2024, art. 3 co.6° lett. b); art. 24 co. 3 lett. a) n° 2 e co. 7° in merito all’autonomia speciale della Pinacoteca di Brera quale articolazione del Dipartimento Valorizzazione del Ministero della Cultura;
- Visto l’art. 120 Dlgs 42/2004 - Codice Beni Culturali e la relativa già avvenuta verifica preliminare circa la compatibilità istituzionale con la controparte-proponente;
- Visti gli art. 8 e art. 134 del Dlgs. 36/2023 in tema di contratti attivi della Pubblica Amministrazione;
- Che non sono pervenute altre simili proposte o offerte di sponsorizzazione sull’oggetto sopra indicato nel periodo della pubblicazione sopra indicata;
- le Parti con il presente accordo intendono regolamentare il loro rapporto di collaborazione relativo al restauro dell’opera.

PricewaterhouseCoopers Italia Srl

Sede legale: **Milano** 20145 Piazza Tre Torri 2 Tel. 02 667341 Fax 02 66734220 Capitale Sociale Euro 13.850.000 i.v. C.F. e P.IVA e Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi 13423150153 REA: 1649892 - Altri Uffici: **Roma** 00154 Largo Angelo Fochetti 29 - **Torino** 10122 Corso Palestro 10 - **Napoli** 80121 Via Dei Mille 16

www.pwc.com/it

Tanto premesso, le parti congiuntamente convengono quanto segue

Art. 1 – Premesse ed Allegati

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente accordo (di seguito, l’**“Accordo”**) e hanno determinato la volontà delle Parti alla sua sottoscrizione.

Al fine dell’interpretazione della propria volontà negoziale, le Parti precisano che il contenuto dell’Accordo è gerarchicamente sovraordinato rispetto al contenuto degli Allegati allo stesso. Ne consegue che, qualora dovessero sussistere discrasie, incongruenze e/o diversità tra il contenuto dell’Accordo rispetto al contenuto degli Allegati, il primo deve ritenersi prevalente rispetto agli altri, salvo quanto espressamente specificato dagli Allegati stessi.

Le Parti potranno liberamente modificare e/o integrare per iscritto, di comune accordo tra loro, il contenuto di uno o più Allegati all’Accordo, con la conseguenza che, a seguito di tali modifiche e/o integrazioni, i nuovi Allegati, debitamente sottoscritti dalle Parti, sostituiranno, di volta in volta ed a tutti gli effetti, la versione precedente dei documenti in questione.

Art. 2 – Oggetto

Le Parti si accordano in merito ad un rapporto di sponsorizzazione economica in sostegno al restauro dell’opera “Ultima Cena” di Rubens della Pinacoteca di Brera presso il laboratorio di restauro interno e istituzionale.

Come da natura contrattuale propria della sponsorizzazione le Parti confermano la parità sostanziale valoriale delle prestazioni e delle controprestazioni previste.

Art. 3 – Durata e recesso

Il rapporto di sponsorizzazione impegna le Parti per la durata tendenziale di un anno a decorrere dalla stipula del presente atto e comunque fino alla piena conclusione del predetto restauro e alla sua presentazione al pubblico.

Resta esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

PwC potrà recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, previo preavviso scritto di 5 (cinque) giorni, da indirizzarsi alla Pinacoteca mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC ai recapiti di cui al successivo articolo 13.

Art. 4 – Obbligazioni contrattuali

La Pinacoteca a fronte del contributo ricevuto si impegna ad associare l’immagine dello sponsor alla propria immagine istituzionale secondo le seguenti modalità:

- Presenza del logo dello sponsor e di un'adeguata informativa della presente sponsorizzazione presso la Pinacoteca di Brera, nel colophon d'ingresso museale e presso la teca di protezione del laboratorio di restauro della Pinacoteca;
- Realizzazione di una comunicazione congiunta dei momenti informativi delle fasi di avanzamento più importanti del restauro e della sua conclusione e presentazione al pubblico tramite una specifica conferenza stampa;
- Organizzazione di quattro visite guidate riservate ed esclusive per un massimo di 60 ingressi ciascuna a favore dello sponsor sia in Pinacoteca che presso il laboratorio di restauro;
- Presenza del logo dello sponsor sulla newsletter della Pinacoteca e sui social media del museo;
- Possibilità per lo sponsor di utilizzare il logo e il nome della Pinacoteca nella propria attività di comunicazione commerciale;
- Predisposizione e allestimento di una nuova didascalia relativa all'opera restaurata al momento del suo riallestimento museale indicante l'apporto dello sponsor;

A fronte di quanto sopra riportato PwC si impegna a :

- Lo sponsor informa preventivamente la Pinacoteca sulle proprie iniziative di comunicazione e divulgazione della presente sponsorizzazione, anche al fine di un opportuno coordinamento tra le Parti.

La Pinacoteca è informata del fatto che PwC appartiene al network PwC ed è tenuta a rispettare specifiche norme in tema di indipendenza previste dalle norme vigenti e rigidi standard etici. PwC, al fine di ottemperare a tali disposizioni, ha strutturato internamente un sistema di accettazione dei clienti, degli incarichi e dei collaboratori da effettuare prima di intraprendere qualsiasi collaborazione. Con la firma del presente Accordo, la Pinacoteca riconosce che le modalità attuative dello stesso dovranno tenere conto dell'esigenza di PwC di rispettare le suddette norme.

Art. 5 – Costi

Il corrispettivo che PwC pagherà alla Pinacoteca per le attività di cui al presente Accordo è stabilito in €100.000,00 (centomila/00). Il valore complessivo indicato non sarà soggetto ad accrescimento salvo diversa intesa tra le Parti che dovrà essere preventivamente concordata per iscritto.

La fatturazione e il pagamento saranno effettuati nelle modalità indicate di seguito: pagamento dell'intero importo a mezzo di erogazione entro 60 gg. dalla sottoscrizione del presente accordo, con successivo ricevimento di attestazione di avvenuto versamento.

Nell'ipotesi in cui l'Evento non dovesse svolgersi per cause imputabili alla Pinacoteca, ovvero nell'ipotesi in cui la Pinacoteca non adempia alle obbligazioni di cui al presente Accordo, la Pinacoteca sarà tenuta a restituire integralmente a PwC il corrispettivo eventualmente già percepito, fatto salvo il risarcimento di eventuale maggior danno.

Art. 6 - Uso dei marchi

I marchi, i nomi, i loghi, i segni distintivi e le denominazioni, come pure tutti i diritti inerenti all'immagine, al nome e all'identità economica nella disponibilità di ciascuna Parte ed utilizzati nell'esecuzione del presente Accordo ed i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale sono e restano nella titolarità piena ed esclusiva di detta Parte e/o suoi danti causa.

Con il presente Accordo, ciascuna Parte concede all'altra Parte, per la durata del periodo di validità dello stesso, una licenza non esclusiva, esente da royalty, non sub-licenziabile, non trasferibile e limitata, per la riproduzione, l'utilizzo e l'esposizione dei rispettivi nomi, marchi, denominazioni o ragioni sociali, loghi e/o segni distintivi (di seguito, congiuntamente il "**Marchio**") nel territorio italiano ai fini della commercializzazione e della distribuzione delle/iniziativa svolte secondo quanto previsto dal presente Accordo e per nessun altro scopo.

Ciascuna Parte si impegna a non fare alcun uso del Marchio dell'altra Parte salvo in connessione con l'espletamento delle attività di cui al presente Accordo e solo nella misura espressamente concordata ed autorizzata anticipatamente per iscritto da detta Parte. Qualsiasi materiale relativo alle attività promozionali oggetto del presente Accordo e facente uso del Marchio di una delle Parti dovrà essere conforme ai relativi modelli e/o specifiche forniti da detta Parte. Non è consentito apportare alcuna modifica, aggiunta, soppressione od alterazione a qualsiasi materiale già autorizzato o fornito dalla Parte autorizzante.

Ciascuna Parte si riserva il diritto di visionare ed approvare la forma ed i contenuti di qualsivoglia comunicazione, su ogni mezzo e con qualunque modalità, originata da ciascuna Parte. Si intendono inclusi brochures, materiale a stampa, comunicati, banners e ogni materiale elettronico.

Il solo Marchio di PwC che potrà essere utilizzato dalla Pinacoteca ai sensi del presente Accordo e per gli esclusivi fini e con i limiti da esso previsti, è quello descritto nell'**Allegato 1**.

Il solo marchio della Pinacoteca che potrà essere utilizzato da PwC ai sensi del presente Accordo contratto e per gli esclusivi fini e con i limiti da esso previsti, è quello descritto nell'**Allegato 2**.

Qualora la Pinacoteca faccia riferimento a PwC (in carattere normale), la stessa farà riferimento a PwC intesa come **PricewaterhouseCoopers Italia S.r.l.**. Nel caso in cui la Pinacoteca faccia riferimento alla rete PwC, essa farà riferimento alla rete globale delle entità PwC così come di seguito intesa: "Network PwC". Ciascuna entità del Network PwC è una persona giuridica separata. Per ulteriori dettagli, si prega di visitare la pagina: www.pwc.com/structure.

Ciascuna Parte potrà revocare per qualsiasi motivo, o far cessare la licenza concessa all'altra Parte ai sensi del presente articolo 6, dietro preavviso scritto di 10 (dieci) giorni senza giusta causa.

Resta sin d'ora espressamente inteso che l'uso del Marchio di ciascuna Parte, come disciplinato dal presente articolo, è limitato alla finalità di cui al presente Accordo, non essendo autorizzato l'uso dello stesso per nessun'altra finalità.

Le Parti concordano che, successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente Accordo, e salvo quanto previsto in ulteriori accordi eventualmente ancora in essere tra le Parti e/o nel presente Accordo, nessuna di esse potrà utilizzare in alcun modo il Marchio e/o i segni distintivi dell'altra, non potrà riprodurre o utilizzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, i contenuti forniti dall'altra.

Art. 7 – Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale

Le Parti riconoscono ed accettano che ciascuna di esse conserverà l'esclusiva titolarità di tutti i propri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, segni distintivi (loghi e/o marchi) e che - fermo quanto previsto al precedente articolo 6 - nulla di quanto stabilito nel presente Accordo conferirà ad una Parte alcuna autorizzazione o diritto di proprietà o licenza su ogni bene, opera, segno, elemento, conoscenza, tecnologia protetta o che potrebbe essere tutelata come diritto di proprietà intellettuale o industriale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti, segni distintivi, opere protette dal diritto d'autore e ogni altro diritto di proprietà intellettuale) ai sensi della legge applicabile in qualsiasi parte del mondo, da essa eventualmente ideati (o alla stessa riconducibili) prima della sottoscrizione del presente Accordo, ovvero parallelamente e/o successivamente allo svolgimento del medesimo .

La Pinacoteca si impegna, per sé ed i propri rispettivi dipendenti, amministratori e preposti a non porre in essere qualsiasi condotta che violi o permetta la violazione o l'abuso dei marchi, dei nomi, dei loghi, dei segni distintivi e delle denominazioni, come pure di tutti i diritti inerenti l'immagine, il nome, l'identità economica e i relativi diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di PwC e/o delle altre entità del Network PwC cui appartiene la medesima ("**Diritti IP di PwC**"), a non porre in essere comportamenti denigratori, lesivi o, comunque, che possano incidere negativamente sul diritto all'immagine o la reputazione di PwC o sul mercato medesimo della stessa. La Pinacoteca si impegna inoltre a non sollevare questioni o controversie relativamente ai Diritti IP di PwC o alla piena e incondizionata proprietà o disponibilità da parte di PwC o di qualsiasi altra entità legale facente parte del Network PwC.

In aggiunta, la Pinacoteca si impegna a non usare, adottare o registrare marchi, segni distintivi o altra denominazione commerciale che includa, o sia simile, o possa essere fraintesa, o generare confusione, con PwC, i Diritti IP di PwC, o segni distintivi, nomi registrati, nomi di dominio o denominazioni commerciali usati e/o registrati da PwC o da qualsiasi altra entità legale facente parte del Network PwC.

La Pinacoteca si impegna altresì a vietare ai propri rappresentanti e preposti, di rilasciare dichiarazioni che possano essere lesive del diritto all'immagine o della reputazione di PwC e/o delle altre entità aderenti al Network PwC.

La Pinacoteca garantisce espressamente che tutti i documenti, materiali, dati, informazioni tecnologiche nonché tutti i marchi, i segni distintivi, le invenzioni industriali, i modelli di utilità e le opere protette dal diritto d'autore, ivi inclusi i software, che dovesse mettere a disposizione di PwC per lo svolgimento dell'Accordo sono di sua esclusiva titolarità e/o di aver comunque ricevuto una specifica autorizzazione al loro uso da parte dei terzi legittimi titolari. Di conseguenza, la Pinacoteca si obbliga a manlevare e tenere indenne PwC, le entità PwC eventualmente coinvolte nell'esecuzione dell'Accordo, in relazione ad ogni eventuale controversia promossa da terzi che dovessero vantare diritti sui documenti, dati, materiali, informazioni tecnologiche, nonché sui marchi, segni distintivi, invenzioni industriali, modelli di utilità, opere protette dal diritto d'autore e software, eventualmente messi a disposizione dalla Pinacoteca medesima in occasione dello svolgimento dell'Evento e, più in generale, dell'Accordo stesso.

Nell'ipotesi di inadempimento della Pinacoteca ad una o più delle obbligazioni sopra descritte, PwC potrà procedere alla risoluzione di diritto dell'Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con

comunicazione da indirizzarsi alla Pinacoteca mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC ai recapiti di cui al successivo articolo 13, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di ogni danno.

Art. 8 – Responsabilità e manleva

La Pinacoteca è responsabile per le attività a suo carico descritte e disciplinate nel presente Accordo relative all'organizzazione dell'Evento e si obbliga a manlevare e tenere indenne PwC da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarne a quest'ultima.

La Pinacoteca si impegna a manlevare e tenere indenne PwC, le altre entità appartenenti al Network PwC, i loro dipendenti, associati, soci e/o collaboratori, da ogni responsabilità direttamente o indirettamente connesse allo svolgimento dell'Evento, confermando di essere dotata in tal senso di idonea polizza assicurativa che copra la responsabilità della Pinacoteca per danni provocati da atti di negligenza, errori o omissioni nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, anche in ipotesi di colpa grave e fatto doloso delle persone di cui la Pinacoteca medesima si avvale.

Ciascuna Parte dichiara e garantisce di essere libera da qualsiasi vincolo, anche di carattere contrattuale, tale da ostacolare ovvero comunque limitare le obbligazioni assunte con il presente Accordo nei confronti dell'altra Parte.

Art. 9 – Riservatezza e tutela dei dati personali

Le Parti si obbligano sin da ora a mantenere riservate tutte le informazioni scambiate durante lo svolgimento dell'Evento (di seguito, per brevità, le “**Informazioni Confidenziali**”) adottando tutte le misure atte a garantirne un'adeguata tutela ed al fine di assicurare la confidenzialità e la riservatezza del loro contenuto.

Le Parti non divulgheranno, forniranno o altrimenti renderanno disponibili ad alcuna terza parte, una qualunque delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto della stessa. Le Parti non utilizzeranno le Informazioni Confidenziali per finalità diverse da quelle previste nel presente Accordo. Ciascuna Parte conviene di tutelare le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte con un grado di tutela ed attenzione non inferiore a quello che essa usa abitualmente nel salvaguardare le proprie informazioni.

In nessun caso ciascuna Parte farà uso delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte, se non per le finalità e nei limiti di quanto stabilito ai sensi del presente Accordo.

Nessuna delle previsioni del presente Accordo vieterà ad una Parte l'uso di informazioni che (a) siano di pubblico dominio per cause diverse dalla violazione del presente Accordo al momento della divulgazione; (b) diventino pubblicamente note e rese generalmente disponibili per cause diverse dalla violazione del presente Accordo; (c) siano legalmente in possesso della Parte anteriormente alla data del presente Accordo ed a quella data la Parte non era vincolata ad obblighi di confidenzialità; (d) siano state divulgate o comunicate alla Parte ricevente o da questa ottenute da una parte terza non soggetta all'obbligo di riservatezza; (e) siano state indipendentemente sviluppate dalla Parte ricevente.

Fermo restando quanto sopra, PwC potrà comunque comunicare le Informazioni Confidenziali ai propri amministratori, soci, associati, dipendenti e consulenti nonché ad altre entità del Network PwC, ai loro soci, associati, dipendenti e consulenti che devono necessariamente conoscerle ed utilizzarle in ragione della collaborazione oggetto del presente Accordo, nonché ai dipendenti che devono necessariamente conoscerle ed utilizzarle al solo fine di svolgere verifiche interne di indipendenza e controlli interni di qualità.

Dati Personali: le disposizioni di cui al presente articolo devono essere applicate ad ogni attività di trattamento di dati personali poste in essere dalle Parti. Per “Dati Personali” si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile ed oggetto di trattamento ai sensi del presente Accordo. È da considerare “identificabile” la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, per mezzo di qualsiasi identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online oppure uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Qualora le Informazioni Confidenziali scambiate tra le Parti contengano Dati Personali (di seguito, per brevità, i “**Dati**”), i Dati saranno trattati dalla Parte ricevente in conformità con il Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, per brevità, “**GDPR**”) ed il Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (di seguito, per brevità, il “**Decreto**”) per il solo fine del presente Accordo. I Dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del presente Accordo saranno trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l’integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i Dati stessi. I Dati saranno conservati per il tempo necessario a tale scopo su archivi cartacei o elettronici in conformità con le misure di sicurezza previste dal GDPR e dal Decreto e saranno comunicati solo ai soggetti aventi diritto in conformità all’attuale normativa ed a quanto previsto dal Accordo. L’informativa privacy di PwC è disponibile al seguente link: <https://www.pwc.com/it/informative-privacy>. L’informativa privacy della Pinacoteca è disponibile al seguente link: <https://www.iubenda.com/privacy-policy/7807031/legal> e: <https://pinacotecabrera.org/amministrazione-trasparente/>

Art. 10 – Divieto di cessione

È fatto espresso divieto alla Pinacoteca di cedere - in tutto o in parte - il presente Accordo e/o i diritti, anche di credito, e/o gli obblighi dallo stesso nascenti a qualsiasi titolo. Resta, pertanto, fin d’ora inteso che la Pinacoteca terrà indenne e manlevata PwC da ogni pretesa e/o rivendicazione che chicchessia dovesse avanzare nei confronti di quest’ultima a seguito di operazioni eseguite dalla Pinacoteca in violazione di quanto espressamente quivi previsto. Il mancato rispetto di tale obbligo conferisce il diritto, in capo a PwC, di avvalersi della risoluzione ex articolo 1456 c.c. mediante comunicazione scritta da indirizzare con lettera raccomandata A/R e/o PEC alla Pinacoteca ai recapiti di cui al successivo articolo 13, fermo ed impregiudicato il diritto di PwC al risarcimento dei danni subiti. Resta espressamente inteso che PwC potrà cedere, in tutto o in parte, a qualunque titolo il presente Accordo, i diritti, anche di credito, e gli obblighi derivanti dal presente Accordo ad altre entità appartenenti al Network PwC.

Art. 11 – Risoluzione espressa

PwC potrà risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il presente Accordo nei seguenti casi:

- inadempimento o grave negligenza o frode da parte della Pinacoteca nell'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Accordo;
- nel caso in cui la Pinacoteca abbia comunque agito in modo tale da danneggiare la reputazione di PwC o delle altre entità del Network PwC;
- inadempimento da parte della Pinacoteca alle obbligazioni di cui al presente Accordo e, in particolare, violazione degli articoli 6 ("**Uso dei Marchi**"); 7 ("**Diritti di proprietà intellettuale e/o industriale**"); 8 ("**Responsabilità e manleva**"); 9 ("**Riservatezza e tutela dei dati personali**"); 10 ("**Divieto di cessione**"); 12 ("**Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 e Codice di Condotta Globale per le Terze Parti**") del presente Accordo;
- sia stato commesso da parte della Pinacoteca uno dei reati compresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001;
- notizie di indagini o procedimenti penali a carico della Pinacoteca o dei suoi soggetti apicali;
- per cessione dell'azienda o di un suo ramo, per cessazione dell'azienda, per cessazione di attività oppure in presenza di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Pinacoteca.

Al verificarsi di una o più delle ipotesi sopra descritte, l'Accordo si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., su iniziativa di PwC ed a mezzo di comunicazione scritta da indirizzare alla Pinacoteca mediante lettera raccomandata A/R e/o PEC ai recapiti di cui al successivo articolo 13.

Anche in caso di risoluzione dell'Accordo ai sensi del presente articolo, resta fermo ed impregiudicato il diritto in capo a PwC di richiedere il risarcimento di ogni danno.

Inoltre, nel caso in cui PwC concluda che l'esistenza del presente Accordo costituisca una effettiva o apparente riduzione della propria indipendenza nei confronti di una "**entità soggetta a restrizione**" per PwC, o nel caso in cui si verificassero delle circostanze che renderebbero la prosecuzione di tutto l'Accordo o di una parte dello stesso contraria a qualunque altra legge o norma applicabile o qualunque altro regolamento o standard professionale applicabile, il presente Accordo sarà soggetto a risoluzione da parte di PwC dietro comunicazione scritta alla Pinacoteca da indirizzarsi ai recapiti di cui al successivo articolo 13. Per "entità soggetta a restrizione" si intende una Pinacoteca rispetto alla quale PwC deve essere indipendente.

Art. 12 – Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs.231/2001. Normativa Anticorruzione ex Legge 190/2012 e ss.mm.ii. Codice di Condotta Globale per le Terze Parti.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Decreto" o "D.Lgs. 231/2001").

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti dichiarano e garantiscono di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal Decreto, obbligandosi a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata dell'Accordo e si impegnano

altresì ad astenersi dal porre in essere comportamenti o condotte che possano, singolarmente o cumulativamente ad altre, integrare una qualsivoglia fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/2001.

A questo proposito PwC dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ("Modello") ai sensi del Decreto, unitamente al Codice Etico. Un estratto del Modello e del Codice Etico di PwC sono disponibili nel sito internet: www.pwc.com/it. Nell'ipotesi in cui la Pinacoteca abbia adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto, unitamente al Codice Etico aziendale, dichiara di averlo efficacemente attuato. La Pinacoteca si impegna a trasmettere copia del proprio Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice Etico nell'ipotesi in cui non siano oggetto di diffusione presso il pubblico.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa di legge vigente in materia di anticorruzione ex Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e di porre in essere tutte le iniziative opportune finalizzate a prevenire e verificare eventuali violazioni di leggi e/o normative in materia.

La Pinacoteca dichiara altresì di essere informato che PwC ha adottato un Codice di Condotta Globale per le Terze Parti disponibile all'indirizzo www.pwc.com/thirdpartycodeofconduct. La Pinacoteca, in quanto destinatario del Codice Di Condotta Globale per le Terze Parti, ha confermato sulla piattaforma IVALUA di Supplier Relationship Management (SRM) dell'Appaltatore di aderire ai requisiti e ai principi ivi richiamati e si impegna a fornire informazioni complete e accurate al fine di agevolare le attività di verifica da parte di PwC e ad informare la stessa di eventuali variazioni in merito a dichiarazioni rese in sede di finalizzazione dell'Accordo.

Qualora, con riferimento al rapporto contrattuale *inter partes*, emergessero situazioni o informazioni rilevanti ai sensi del Decreto e/o della normativa dettata in materia di anticorruzione ex Legge 190/2012 e ss.mm.ii. e/o delle disposizioni di cui al Codice di Condotta Globale per le Terze Parti, la Pinacoteca fornirà a PwC tutte le opportune informazioni al fine di consentire a quest'ultima di effettuare le proprie opportune valutazioni, riservandosi ogni più opportuna tutela e/o azione anche in merito alla prosecuzione delle attività oggetto del rapporto contrattuale, tra cui la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto dell'Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. da comunicarsi alla Pinacoteca a mezzo P.E.C. e/o raccomandata A/R ai recapiti dettagliati nel presente Accordo. Anche in caso di risoluzione dell'Accordo ai sensi del presente articolo, resta fermo ed impregiudicato il diritto in capo a PwC di richiedere il risarcimento di ogni danno.

Art. 13 – Modifiche e comunicazioni

Qualsiasi modifica concernente il presente Accordo e/o i suoi Allegati dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti. In caso di eventuali ulteriori accordi ancillari tra le Parti, si predisporranno degli *addenda* (numerati in modalità crescente) al presente Accordo, che rimanderanno integralmente allo stesso e del quale formeranno parte integrante ed essenziale.

Tutte le comunicazioni previste dal presente Accordo devono farsi per iscritto e, ove non diversamente indicato nel presente Accordo, saranno ritenute valide se inviate per iscritto tramite lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata (P.E.C.) e/o e-mail ai soggetti e agli indirizzi di seguito indicati:

Per PwC:

Maddalena Scillieri, Piazza Tre Torri n. 2, 20145 Milano (Mi), mail: maddalena.scillieri@pwc.com

Per la Pinacoteca:

Giacomo Maria Prati, via Brera 28 (c.a.p. 20121), giacomomaria.prati@cultura.gov.it;

pec.pin-br@cultura.gov.it,

Le variazioni dei recapiti per le comunicazioni dovranno essere comunicate all'altra Parte nelle medesime forme di cui al presente articolo, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni.

Le comunicazioni e le notifiche si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario.

Art. 14- Forza maggiore

Qualora lo svolgimento dell'Evento sia reso impossibile o diventi eccessivamente oneroso a causa di un evento imprevedibile e straordinario il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alle Parti e che, per natura ed entità, sia di per sé tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali e l'esecuzione delle Evento (quali a titolo esemplificativo: a) guerra (dichiarata o meno), conflitto armato o seria minaccia dello stesso (come in particolare attacco ostile, assedio, embargo militare), ostilità, invasione, atto di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, tumulti o disordine civile, atti di violenza della folla, atto di disobbedienza civile; c) atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, regolamenti o direttive, coprifuoco, espropriazione, acquisto forzoso, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; e) calamità, epidemie, pandemie, catastrofi naturali quali (in particolare) tempesta violenta, ciclone, tifone, uragano, tornado, tempesta, terremoto, eruzione vulcanica, frana, inondazione, danneggiamento o distruzione causata da fulmine; f) esplosione, incendio, distruzione di macchinari, equipaggiamenti, fabbriche e di qualsiasi tipo di stabilimento, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o corrente elettrica; g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici) (di seguito "Circostanza di Forza Maggiore") ciascuna Parte dovrà darne comunicazione all'altra Parte tempestivamente a mezzo PEC o raccomandata A/R ai recapiti di cui al precedente articolo 13. Dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra sino alla cessazione della Circostanza di Forza Maggiore, le Parti saranno esonerate: (i) dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali; (ii) da qualsiasi responsabilità per danni. Qualora la Circostanza di Forza Maggiore duri più di 10 (dieci) giorni lavorativi, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il Contratto da comunicarsi all'altra Parte a mezzo PEC o raccomandata A/R.

Art. 15 – Legge Applicabile e Foro Competente

Il presente Accordo ed i relativi allegati, come tutti i diritti e le obbligazioni da esso derivanti saranno governati ed interpretati in conformità alla legge italiana.

Il Tribunale di Milano avrà competenza esclusiva relativamente a tutte le controversie di qualsivoglia natura che possano derivare dal presente Accordo, comprese quelle inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo concluso *inter partes*, con espressa esclusione di ogni altro foro concorrente e/o alternativo.

Art. 16 –Varie

La stipula del presente Accordo è tassativamente limitata alle attività come descritte all'articolo 2 ed esclude qualsiasi altro rapporto di Pinacoteca, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, joint venture tra le Parti, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro, anche nei confronti dei terzi.

Durante il periodo di validità del presente Accordo, le Parti non utilizzeranno i termini "joint venturer," "co-venturer," "partner," "marketing partner," "partnership," oppure qualunque altro analogo termine, per descrivere il rapporto tra le Parti che è oggetto del presente Accordo. Nell'intenzione delle Parti, qualunque uso involontario di tali termini non è destinato a descrivere in alcun modo il rapporto tra le Parti di cui al presente Accordo, oppure a creare, esplicitamente o implicitamente, una partnership legale o una joint venture, oppure ad attribuire ad una Parte la responsabilità delle azioni dell'altra Parte. Le Parti potranno fare riferimento al loro rapporto come ad una "collaborazione" o "sponsorizzazione".

Il presente Accordo ed i suoi Allegati rappresentano l'intera volontà delle Parti e, pertanto, annullano e sostituiscono ogni precedente accordo scritto o verbale avente analogo oggetto.

L'eventuale invalidità e/o inefficacia di una o più disposizioni del presente Accordo non si estenderà alle altre. Le Parti, di comune accordo, sostituiranno la clausola invalida o inefficace con altra che abbia, per quanto possibile, gli stessi o analoghi effetti.

L'eventuale ritardo od omissione di ciascuna delle Parti nell'esercitare qualsiasi diritto, azione o rimedio previsto dalla legge o del presente Accordo, o da ogni altro documento ivi richiamato, non pregiudicherà l'esercizio di tale diritto, azione o rimedio, né costituirà rinuncia agli stessi. Il singolo o parziale esercizio di qualsiasi diritto, azione o rimedio previsto dalla legge o dal presente Accordo non precluderà qualsiasi successivo od ulteriore esercizio degli stessi ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto, azione o rimedio. I diritti, azioni o rimedi previsti dall'Accordo si aggiungono e non escludono alcun diritto, azione o rimedio previsto dalla legge.

Nessuna persona fisica o Pinacoteca che non è Parte del presente Accordo sarà considerata terza parte beneficiaria dell'Accordo o di qualunque sua disposizione. Ogni persona fisica o entità che non è Parte del presente Accordo non avrà titolo per far valere alcuna parte dello stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato raggiunto in esito ad una loro libera trattativa intercorsa al fine di individuare la regolamentazione dello specifico rapporto, non trovando, pertanto, applicazione il disposto di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Allegati:

Allegato 1 - Utilizzo Logo PwC



Allegato 2- Utilizzo Logo Pinacoteca.

Milano, 18 febbraio 2025

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense

Dott. Angelo Crespi

PricewaterhouseCoopers Italia Srl

Dott. Giovanni Andrea Toselli